

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21241 del 19/07/2023 (Rv. 668380 - 01)

Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Requisito dell'indebitamento previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. - Verifica - Crediti contestati - Inclusione - Fondamento.

Ai fini della verifica del requisito di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, è necessario considerare, nell'esposizione debitoria rilevante, anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo, che non può dipendere dall'atteggiamento o dall'opinione soggettiva del debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21241 del 19/07/2023 (Rv. 668380 - 01)